



Oggetto: "Affitto di poltrona" da parte di estetista a un tatuatore.

Premessa

In data [redacted] 2016 il Comune [redacted] ha inoltrato la richiesta di chiarimenti trasmessa dalla sig.ra [redacted] esercente attività di estetista, circa la possibilità di consentire ad altra ditta artigiana, che svolge attività di tatuaggio, di utilizzare, periodicamente, una stanza del proprio studio di estetica.

Si tratta, in estrema sintesi, di applicare anche all'attività di tatuaggio i principi e le disposizioni in materia di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina", già approvati per le professioni di estetica e di acconciatore con DGR 544/2014.

Allo stato, per l'attività di tatuatore non ci sono riferimenti normativi certi, ma esistono, sull'argomento, direttive e orientamenti espressi dalla Regione e raccomandazioni ministeriali applicabili anche nel caso in esame. L'assenza di riferimenti normativi specifici suggerisce l'opportunità di acquisire sulla questione il parere della CRAP anche per fornire un criterio omogeneo da applicare a livello regionale.

PARERE

In assenza di una normativa che disciplini espressamente la figura professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing, la Regione Puglia ha predisposto indicazioni a salvaguardia della salute pubblica anche sulla base delle raccomandazioni sull'argomento emanate dal Ministero della sanità attraverso il Consiglio superiore di sanità.


In particolare, con DGR n. 1997 del 10.12.2002 la Regione Puglia ha approvato il documento "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e/o piercing in condizioni di sicurezza".

La deliberazione regionale, reperibile sul Bollettino Ufficiale n. 160/2002, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, prevede in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, l'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori esercenti o che intendano avviare tale attività.

Si richiama, inoltre, la circolare n. 16361 del 31.01.2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di "affitto di poltrona" e "affitto di cabina" ha chiarito che tali possibilità "non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria".

Sulla base di tale circolare la Regione ha fissato le indicazioni operative per il contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina", disciplinandone le condizioni e le modalità e prevedendo specifica modulistica.

Sull'argomento è utile anche il riferimento al D. L.vo n. 59/2010 inerente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che all'articolo 35, "Attività multidisciplinari",


1



stabilisce che è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari o con l'esercizio congiunto o in associazione purché siano evitati i conflitti di interesse, le incompatibilità tra determinate attività, sia garantita l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono nel rispetto delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività soprattutto in materia di segreto professionale.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto sopra esposto, si esprime il parere che anche per le attività di tatuaggio e di piercing è possibile operare con la modalità di "affitto di poltrona" a condizione che sussistano tutti i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali sopra citate.

Restano confermate tutte le condizioni e le modalità operative riportate analiticamente nella DGR 544/2014 in materia di "affitto di poltrona".

Il Presidente

Teresa Lisi

Il Componente Confartigianato

Umberto Antonio Castellano

Il Componente CNA

Antonio Salvatore Trombetta

Il Componente C.G.I.L.

Giovanni Nicastri

Il Componente Casartigiani

Carlo A. Ramunno

Il Segretario

Prasie